

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2286

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di competenza territoriale degli uffici di sorveglianza

Presentata il 5 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli uffici di sorveglianza svolgono una delicata ed importante funzione ad essi assegnata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n. 354.

La distribuzione territoriale degli uffici di sorveglianza non appare adeguata alle incombenti necessità, tanto è vero che sia i magistrati che i tribunali di sorveglianza sono oberati di lavoro al punto che i provvedimenti che gli stessi debbono adottare subiscono ritardi che a volte vanificano le aspettative dei soggetti che si rivolgono a detti uffici.

Al fine di rendere più spedito il funzionamento degli uffici di sorveglianza e rendere concretamente fruibili i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, appare indispensabile una modifica della competenza territoriale di detti uffici, prevedendone la istituzione presso ogni tribunale che abbia sede nei capoluoghi di provincia.

In tale modo si ridurrebbe il carico di lavoro di ogni magistrato di sorveglianza e dei tribunali di sorveglianza, consentendo una maggiore celerità dei procedimenti ed una migliore qualità dei provvedimenti, oltre che un funzionamento più efficiente degli uffici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti in ciascun circondario di tribunale capoluogo di provincia ».

ART. 2.

1. All'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello » sono sostituite dalle seguenti: « In ciascun circondario di tribunale capoluogo di provincia »;

b) al comma 3, le parole: « nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « nel circondario del tribunale capoluogo di provincia ».

ART. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 70-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 23 della legge 10 ottobre 1986, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di corte d'appello ».

